

PORTO DI TRIESTE SERVIZI SPA

AVVISO

La Società Porto di Trieste Servizi indice una procedura di selezione per il conferimento di un incarico di studio, inerente il progetto SAFEPORT

PREMESSO CHE

- l'Autorità Portuale di Trieste è partner del progetto europeo denominato SAFEPORT del Programma di cooperazione Italia Slovenia;
- Porto di Trieste Servizi S.p.A. è società partecipata da APT che gestisce i servizi di interesse generale nell'ambito del Porto di Trieste;
- nell'ambito delle azioni che l'Autorità Portuale di Trieste è tenuta a produrre nell'ambito del progetto SAFEPORT, unitamente agli altri partners, si inserisce la necessità di affidare un incarico di studio inserito all'interno del Work Package WP6 (Omogeneizzazione dei dati relativi agli infortuni in ambito portuale);
- accertato che all'interno della Porto Trieste Servizi spa non sono presenti professionalità con esperienza specifica per quanto concerne le tematiche in parola;
- rilevato che risulta necessario avvalersi di professionalità esterne con specifiche competenze;

per quanto sinora premesso e a tale scopo

è indetta una selezione per l'individuazione di un professionista in possesso dei requisiti e della professionalità necessari a garantire quanto previsto nei punti che seguono, nel pieno rispetto della qualità documentale richiesta e nei tempi definiti dalla Porto Trieste Servizi spa.

1. Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37.

f-bis) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi

Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; (disposizione abrogata, ora il riferimento è all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 - n.d.r.)

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive

modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

I soggetti aventi titolo, nel cui scopo sociale siano inserite attività inerenti la sicurezza, possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per l'affidamento oggetto del presente avviso se in possesso dei seguenti requisiti:

- a) specifica esperienza professionale relativamente alle tematiche della sicurezza del lavoro, particolarmente in ambito portuale;
- b) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici (sono equiparati ai cittadini italiani cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea, purché con adeguata conoscenza della lingua italiana ed in possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza);
- c) assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per l'espletamento dell'incarico;
- d) assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici;
- e) disponibilità immediata ad assumere l'incarico.

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

La verifica del reale possesso dei requisiti dichiarati sarà effettuata prima della assunzione dell'incarico.

2. Curriculum

I soggetti interessati dovranno dimostrare, attraverso dettagliato *curriculum* professionale, di aver acquistato specifica esperienza nelle materie afferenti l'oggetto dell'incarico che la Porto Trieste Servizi spa intende affidare.

3. Descrizione del servizio

Il servizio avrà ad oggetto:

1) Raccolta dei dati statistici relativi agli infortuni. Finalità: Analisi delle modalità di rilevazione e reportistica in relazione alle rispettive legislazioni;

2) Proposte di azioni di prevenzione. Finalità: Proposte di azioni preventive volte a ridurre l'incidenza infortunistica nelle aree operative;

3) Metodologie omogenee di raccolta, codifica e analisi dei dati infortunistici. Finalità:

- Condivisione e omogeneizzazione dei dati relativi agli infortuni sul lavoro in ambito portuale;
- Definizione di metodologie omogenee sia nella raccolta e codifica nella raccolta di dati infortunistici sia nella successiva analisi statistica;

4) Proposta di adattamento del sistema di codifica europeo ESAW (European Statistics of Accidents at Works) e sua eventuale adattabilità ai vari contesti. Finalità:

- elaborare un db comune Alto Adriatico;
- sensibilizzare gli operatori, anche dal punto di vista della formazione.

5) Elaborazione di un database comune dei dati infortunistici nei porti dell'Alto Adriatico. Finalità: Sperimentazione del db comune e presentazione dei risultati alla NAPA (North Adriatic Ports Association) al fine di:

- elaborare un db comune Alto Adriatico;
- sensibilizzare gli operatori, anche dal punto di vista della formazione. Sperimentazione del db comune e presentazione dei risultati alla NAPA al fine di:
- elaborare un db comune Alto Adriatico;
- sensibilizzare gli operatori, anche dal punto di vista della formazione.

L'incarico comprende, inoltre, la partecipazione a gruppi di discussione di progetto per il confronto e la valutazione collegiale dei risultati ottenuti durante le fasi di progetto.

4. Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio sarà svolto personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, in via non esclusiva, in rispondenza ai canoni di correttezza e diligenza professionale. Il servizio sarà svolto prevalentemente presso il domicilio professionale del soggetto selezionato, salvo i casi che per la loro natura richiedano la presenza del professionista presso la sede della Porto Trieste Servizi spa o quelle dalla stessa indicate.

Per ciascuna delle fasi sopra individuate, il professionista sarà tenuto alla produzione di:

- 1 report in lingua italiana;
- 1 sintesi dello studio in formato PowerPoint per la presentazione dei risultati.

Le attività previste includono l'elaborazione di documenti, rendicontazioni, presentazioni, dei risultati delle analisi in PowerPoint e report. I report comprendono l'elaborazione e la presentazione dei risultati in testo tabelle e grafici.

Tempi di svolgimento del servizio: 45 giorni dalla data di avvio.

5. Criteri di selezione del professionista

La procedura di selezione avverrà secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attraverso esame comparativo dei *curricula* e delle offerte economiche presentate e sarà effettuata da una commissione individuata dalla Porto di Trieste Servizi spa scaduto il termine per la presentazione delle domande.

L'esame dei *curricula* avverrà attribuendo i seguenti punteggi:

- 40 punti: esperienza nei sistemi infrastrutturali del territorio, delle reti dei trasporti, dei collegamenti internazionali e dei sistemi intermodali;
- 40 punti: professionalità del candidato sulla scorta delle esperienze lavorative e della coerenza con le esigenze del progetto.

- 20 punti: offerta economica formulata attraverso un ribasso a partire dall'importo a base d'asta.

La Porto di Trieste Servizi spa si riserva la facoltà di individuare il contraente anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta idonea, così come si riserva di non selezionare alcun professionista, nel caso in cui si ritenga siano venuti meno i presupposti di fatto e le ragioni di merito.

L'Amministrazione appaltante, altresì, si riserva di non aggiudicare l'appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta dovesse risultare soddisfacente.

6. Durata dell'incarico

Il professionista dovrà consegnare gli elaborati nei tempi previsti al punto 4 ma dovrà garantire la propria disponibilità ad assistere APT sino alla scadenza del progetto (31.01.2013).

7. Valore presunto dell'incarico

Il corrispettivo a base d'asta per lo svolgimento dell'incarico - soggetto a riduzione a seguito dell'offerta presentata in sede di gara - è pari a 39.000 , oltre IVA e contributi.

Il compenso comprende anche le spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio ed ogni altra spesa) per la partecipazione ad almeno 10 technical meeting e 3 meeting di partenariato, individuati dalla Porto di Trieste Servizi spa.

8. Modalità di pagamento

Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni, dietro presentazione di apposita parcella. Qualora il procedimento per la realizzazione del Progetto si dovesse interrompere, per cause indipendenti dalla volontà della Porto di Trieste Servizi spa, il professionista sarà pagato per l'attività professionale effettivamente svolta sino a quel momento.

9. Presentazione delle offerte

Per partecipare alla selezione gli interessati devono far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione, in busta chiusa, al seguente indirizzo:

**PORTO DI TRIESTE SERVIZI SPA
MAGAZZINO N. 53 (TERZO PIANO)
34123 - TRIESTE**

Il plico contenente la domanda e la documentazione di cui alle successive lettere a), b), c) e d), oltre al mittente, dovrà riportare la seguente dicitura **"Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di studio inerente per il progetto SAFEPOR"**.

I plichi devono pervenire entro, e non oltre, le ore 12.00 del giorno 25 giugno 2012, presso gli uffici amministrativi di Porto di Trieste Servizi S.p.A, Magazzino n. 53 (terzo piano) in Porto Franco Nuovo, 34123 - Trieste.

Il mancato rispetto del termine di scadenza sarà motivo di non ammissibilità alla selezione.

La busta, dovrà contenere oltre alla domanda di partecipazione alla selezione con indicazione dei dati del richiedente, dovrà contenere:

- a) autocertificazione resa nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1;
- b) *curriculum* professionale di cui al precedente punto 2, con allegato elenco degli incarichi più significativi resi negli ultimi anni dalla data di pubblicazione del presente avviso nelle materie oggetto del medesimo;
- c) dichiarazione con la quale il professionista accetta i contenuti del presente avviso e le condizioni di svolgimento dell'incarico, si impegna a dare la propria disponibilità per la sua eventuale prosecuzione e comunica il proprio domicilio, nonché numero di telefono, di *fax* e indirizzo di posta elettronica;
- d) offerta economica, in separata busta chiusa.

11. Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che i dati personali forniti dai professionisti saranno, dalla Porto di Trieste Servizi spa, trattati per le sole finalità connesse all'espletamento della selezione, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto medesimo.

Il trattamento dei dati, il cui conferimento è obbligatorio, sarà improntato a liceità e correttezza nel pieno rispetto di quanto stabilito dal Decreto e dei relativi obblighi di riservatezza. Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all'art. 7 del Decreto. Titolare del trattamento dei dati è la Porto di Trieste Servizi spa, nella persona del suo legale rappresentante.

Trieste, 8 giugno 2012

PORTO DI TRIESTE SERVIZI S.p.A.

Via K. Ludwig Von Bruck, 3

34144 TRIESTE (TS)

Cod. Fisc. e P. IVA 01159270329

